



Oggetto: Corte Suprema di Cassazione: Azienda ASL 8 di Cagliari c/S.I.F.I.N. Srl/Casa di Cura Sant'Anna Ostetricia e Ginecologia Srl - Registrazione sentenza n. 13099/2013

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO che, con ricorso depositato in data 25.02.1998, la Casa di Cura Sant'Anna Ostetricia e Ginecologia Spa e la SIFIN Srl cessionaria del credito, proposero nanti il Tribunale di Cagliari domanda di ingiunzione nei confronti della ASL 8 di Cagliari per il pagamento di una somma capitale dovuta a seguito di prestazioni sanitarie effettuate in favore della convenuta;
- CHE la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 05.10.2005, in accoglimento dell'unico motivo di gravame proposto dalla Casa di Cura Sant'Anna condannava questa Azienda al pagamento, in favore della ricorrente, degli interessi legali sulla somma capitale dovuta e già liquidata in corso di causa,
- VISTA la documentazione presente agli atti questa Azienda si costituiva in giudizio, nanti la Corte Suprema di Cassazione, col ministero dell'avv. Sergio Segneri per la revoca e/o riforma della sentenza d'appello n. 344/2005;
- ATTESO che la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 13099/2013, ha rigettato il ricorso proposto e posto a carico della Azienda ASL 8 le spese del giudizio di cassazione a vantaggio delle controparti;
- CHE in data 12.05.2016 l'Agenzia delle Entrate di Roma ha notificato la cartella per il pagamento dell'imposta di registro della sentenza resa dalla Corte di Cassazione, per un importo pari ad € 185,50= e l'onere del pagamento ricade su questa Amministrazione in quanto parte soccombente nel giudizio emarginato;
- RITIENE alla luce di quanto sopra esposto di dover liquidare in favore dell'Agenzia delle Entrate di Roma l'importo predetto a mezzo Mod. F. 23 che si allega alla presente determinazione;
- CONSIDERATO che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare, in favore della Agenzia delle Entrate di Roma - Ufficio territoriale di Roma 2 - Aurelio, l'importo di € 185,50=, a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 13099/2013, resa dalla Corte Suprema di Cassazione a definizione del giudizio promosso dalla Azienda ASL 8 di Cagliari nei confronti della Casa di Cura Sant'Anna Ostetricia e Ginecologia Srl e S.I.F.I.N. Srl;
- di pagare detto importo a mezzo Mod. F. 23 allegato alla presente determina;
- la spesa iscritta al bilancio d'esercizio 2016 della ASL e imputata alla voce: "fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", codice conto A 0202030101;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Affari Legali
avv. Paola Trudu

sm

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti